

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Commissione delle istituzioni
politiche
CH-3003 Berna

**14.422 Iv. Pa. Aeschi Thomas. Introduzione del diritto di veto contro
le ordinanze**

**Rapporto sui risultati della procedura di
consultazione**

Berna, novembre 2018



1 Svolgimento della procedura di consultazione

Il 21 giugno 2018 è stata avviata la consultazione relativa al progetto preliminare del 25 maggio 2018 sull'attuazione dell'iniziativa parlamentare «14.422 n introduzione del diritto di veto contro le ordinanze» e il 12 ottobre 2018 è scaduto il termine di consegna dei pareri. Sono stati invitati a esprimersi i Governi cantonali, la Conferenza dei Governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale e le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché altre cerchie interessate.

Le modifiche della legge sul Parlamento proposte conferiscono all'Assemblea federale la possibilità di opporre il veto contro le ordinanze del Consiglio federale o dei dipartimenti.

Hanno risposto 23 Governi cantonali e la Conferenza dei governi cantonali (CdC), sei partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea federale, sei associazioni mantello e 17 altre associazioni e organizzazioni. Complessivamente sono quindi pervenuti **52 pareri**.

2 Pareri dei Governi cantonali e della CdC

Sono pervenute le risposte di 23 Governi cantonali. Tre di essi (ZG, ZH, NE) si astengono da una propria valutazione rinviando al parere della CdC. Nelle loro risposte, tutti i Governi cantonali si allineano – in parte alla lettera – alle argomentazioni della CdC e respingono l'introduzione del veto contro le ordinanze.

2.1 Argomenti contrari all'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze

Per la maggioranza dei Governi cantonali l'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze porrebbe in forse la ripartizione dei compiti tra Parlamento e Consiglio federale. Il Parlamento ha il compito di definire la volontà politica di fondo mediante l'elaborazione di una legge. Spetta quindi al Consiglio federale attuare le leggi emanando ordinanze. Intervenire nell'ambito di questa ripartizione dei compiti equivarrebbe a un'ingerenza nella divisione dei poteri. Unicamente i Governi cantonali di Appenzello Esterno e di Soletta si sono astenuti dall'esprimersi in merito a sovrapposizioni nella ripartizione dei compiti. Il Governo di Appenzello Esterno considera la ripartizione dei compiti tra Consiglio federale e Assemblea federale una questione che riguarda le autorità federali e di conseguenza non si esprime al riguardo. Va osservato che il Cantone di Soletta è l'unico Cantone in Svizzera che dispone già di un veto contro le ordinanze.

I Governi cantonali richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che un diritto di veto sulle ordinanze renderebbe difficile l'attuazione delle leggi federali a livello cantonale. Questo perché il diritto di veto del Parlamento ritarderebbe l'entrata in vigore di un'ordinanza, protraendo così la «condizione di incertezza» della legge. Per poter attuare il più velocemente possibile le norme di legge, i Cantoni adottano attualmente proprie disposizioni parallelamente all'elaborazione delle ordinanze del Consiglio federale. I Governi cantonali ritengono che, qualora venisse introdotto il diritto di veto contro le ordinanze, questi lavori preliminari non sarebbero più opportuni venendo meno la certezza dell'entrata in vigore dell'ordinanza nel tenore proposto. Eventuali posticipazioni a livello federale non potrebbero più venire compensate mediante un termine di attuazione più breve nei Cantoni.



I Governi cantonali ritengono inoltre di principio che non vi sia alcuna necessità di modificare l'ordinamento esistente. Il Parlamento potrebbe formulare già oggi una legge che attribuisca al Consiglio federale un margine d'intervento limitato nell'elaborazione della relativa ordinanza. Inoltre già oggi il Parlamento dispone di strumenti, quali il diritto di consultazione delle Commissioni o la presentazione di interventi parlamentari, che gli consentono di esercitare un influsso sulle ordinanze elaborate dal Consiglio federale.

La CdC e alcuni Governi cantonali esprimono ulteriori preoccupazioni in merito all'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze. I Governi cantonali di Berna, Glarona, Turgovia e Vallese nonché la CdC invitano a riflettere sul fatto che il diritto di veto contro le ordinanze potrebbe indurre il Parlamento a discutere in maniera approssimativa le leggi e a formulare le stesse senza la dovuta chiarezza, data la possibilità di intervenire una volta ancora nel processo a livello di ordinanza e di correggere eventuali lacune. Per essere preparati al momento dell'entrata in vigore del diritto federale nuovo o modificato, i Cantoni dovrebbero adeguare i loro processi politici nonché prevedere oneri supplementari nei settori della comunicazione e organizzativo (CdC, BE, GE, SO, SZ). La CdC e il Governo cantonale di Basilea Campagna ritengono da parte loro che il diritto di veto contro le ordinanze potrebbe anche essere interpretato quale espressione di una sfiducia di fondo nei confronti dell'esecutivo. La funzione del Consiglio federale in quanto autorità collegiale orientata al consenso risulterebbe in tal modo minata. La CdC è infine del parere che il controllo giuridico non sia un compito del Parlamento bensì della giustizia. Quest'ultima sarebbe infatti molto più idonea ad adempiere tale compito mentre un controllo supplementare delle ordinanze da parte di un organo politico non sarebbe invece necessario e nemmeno opportuno.

2.2 Proposte di modifica

Nonostante siano di principio contrari al diritto di voto contro le ordinanze, la CdC e i Governi cantonali si sono espressi in merito ai singoli articoli:

articolo 129b LParl: la CdC considera insoddisfacente il fatto che, in caso di riuscita di un veto, un'intera ordinanza non possa entrare in vigore pur essendo contestata soltanto una parte di essa. La conseguenza giuridica secondo l'articolo 129b capoverso 4 è valutata come non idonea;

articolo 22a capoverso 1 LParl: il diritto di veto contro le ordinanze deve valere soltanto per le nuove ordinanze emanate dal Consiglio federale e non anche per le ordinanze dipartimentali. L'articolo 22a capoverso 1 dev'essere inoltre formulato più chiaramente. La possibilità della consultazione dev'essere esplicitamente data soltanto se non vi è urgenza o se la tempistica lo consente;

articolo 22a capoverso 3 lettera c LParl: l'eccezione prevista da tale capoverso è valutata come problematica per il fatto che essa comporterebbe il necessario adeguamento di un'intera serie di leggi e poiché per l'emanazione di ogni atto legislativo e la revisione di ogni legge occorrerebbe esaminare se una corrispondente disposizione derogatoria debba essere inclusa. La CdC propone di modificare la lettera c in modo da escludere dal diritto di veto le ordinanze che devono essere adeguate periodicamente a nuovi sviluppi;

articolo 13 capoverso 1 lettera e^{bis} LPubb: secondo la CdC è sufficiente fare riferimento unicamente alle ordinanze che sottostanno al veto. La formulazione «[...] che contengono



norme di diritto [...]» può essere stralciata. Secondo l'articolo 22a capoverso 2 LParl il veto è possibile soltanto in caso di ordinanze contenenti norme di diritto;

articolo 13a capoverso 1 lettera b^{bis} LPubb: il progetto preliminare prevede un nuovo obbligo di pubblicazione per le spiegazioni relative alle ordinanze contenenti norme di diritto. Pur essendo fondamentalmente favorevole a questa disposizione, la CdC considera irragionevole il legame intercorrente tra l'obbligo di pubblicazione e il diritto di veto contro le ordinanze. Occorrerebbe piuttosto introdurre un obbligo di pubblicazione per le spiegazioni di tutte le ordinanze e non soltanto per quelle che sarebbero sottoposte al veto. Per tale motivo la CdC ritiene che la pubblicazione delle spiegazioni relative alle ordinanze debba rientrare in un progetto separato e che occorrerebbe elaborare un disciplinamento esaustivo. La pubblicazione delle spiegazioni dovrebbe inoltre aver luogo obbligatoriamente nelle lingue ufficiali secondo l'articolo 70 capoverso 1 Cost. (tedesco, francese e italiano).

Oltre alle osservazioni della CdC, il Cantone di San Gallo propone che in futuro il Consiglio federale illustri già nel messaggio concernente un disegno di legge come si prospettano le relative ordinanze. I Cantoni di Berna, Ginevra, Glarona e Turgovia chiedono inoltre un esame più approfondito della questione relativa alla costituzionalità del proposto diritto di veto contro le ordinanze.

3 Pareri dei partiti politici

Sono pervenuti i pareri di sei partiti politici.

3.1 PBD, PPD, PLR, I Verdi e UDC: sostegno di fondo al progetto

Cinque partiti sono favorevoli all'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze (PBD, PPD, PLR, I Verdi, UDC). PBD, PPD, PLR e I Verdi vedono di buon occhio gli ostacoli elevati posti all'esercizio del diritto di veto, che consentono di evitare un possibile abuso di questo strumento. Tali partiti ritengono che il diritto di veto contro le ordinanze possa fungere da «freno d'emergenza» (PBD, I Verdi) e ne sottolineano la funzione preventiva (PBD, I Verdi, UDC). Qualora quest'ultima non dovesse intervenire come auspicato, il diritto di veto contro le ordinanze costituirebbe un efficace strumento di correzione delle ordinanze emanate dal Consiglio federale (PBD, PPD, PLR).

Pur essendo fondamentalmente favorevole al disegno di legge, il PBD chiede che una proposta di veto presentata da almeno un terzo dei membri di una Camera sia poi discussa in ambedue le Camere anche qualora la commissione consultiva abbia dapprima emesso una decisione di rifiuto (la stessa proposta è stata fatta dalla minoranza II).

Secondo I Verdi il termine di 15 giorni per la presentazione del veto è troppo breve e andrebbe adeguato. Essi chiedono inoltre l'introduzione di uno strumento elettronico per la raccolta delle firme. Andrebbe parimenti chiarita la possibilità di un'estensione dei termini durante i giorni di vacanza e festivi, analogamente alle disposizioni già esistenti in materia di procedura di consultazione. Analogamente alla CdC, anche I Verdi chiedono che i rapporti esplicativi sulle ordinanze siano redatti in tedesco, francese e italiano.



L'UDC si allinea alla minoranza III, secondo cui le proposte di veto vanno sottoposte direttamente alla Camera senza esame preliminare da parte della corrispondente commissione. Nel caso in cui la CIP fosse contraria a tale proposta, l'UDC sosterrrebbe invece la proposta della minoranza II.

3.2 PS: rifiuto dei progetti

Il PS è contrario all'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze e appoggia di conseguenza la minoranza. Motiva la sua posizione con argomenti analoghi a quelli avanzati dai Governi cantonali e ritiene che l'attuale procedura sia valida: l'Assemblea federale si occupa delle disposizioni importanti che contengono norme di diritto e il Consiglio federale chiarisce le questioni meno importanti a livello di ordinanza. L'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze pregiudicherebbe questa separazione dei compiti e dei poteri. Il Parlamento dispone inoltre già oggi di sufficienti possibilità per esercitare un influsso sulle ordinanze. Il diritto di veto contro le ordinanze avrebbe il solo effetto di ritardare l'entrata in vigore dell'ordinanza e della legge.

Nel caso in cui la Commissione entri in materia sulla proposta in esame, il PS ritiene troppo basso il quorum previsto per la proposta del diritto di veto contro le ordinanze. Auspica in tal senso un innalzamento della soglia necessaria da un terzo dei membri di una Camera al 40 per cento almeno.

4 Pareri delle associazioni mantello nazionali

4.1 Associazioni mantello nazionali delle città e delle regioni di montagna: sostegno al progetto

L'Unione delle città svizzere (UCS) e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) hanno preso parte alla consultazione. Esaminata la documentazione inviata, l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) ha deciso di non prendere posizione.

L'UCS e il SAB appoggiano il disegno di legge in esame sul diritto di veto contro le ordinanze. Secondo le due associazioni è importante che le ordinanze riflettano la volontà legislativa del Parlamento. Il SAB attribuisce particolare importanza a tale aspetto poiché molti temi rilevanti per le regioni di montagna e le zone rurali sono disciplinati attualmente in via di ordinanza (ad es. il servizio postale o la politica energetica). Benché favorevole al disegno di legge, l'UCS considera eccessivi gli oneri necessari all'introduzione di uno strumento che entrerebbe in linea di conto soltanto in casi eccezionali. In ultima analisi giudica tuttavia sensata l'introduzione del diritto di veto poiché le esperienze raccolte dal Cantone di Soletta ne confermano l'effetto preventivo. Anche il SAB è del parere che l'effetto preventivo sia un argomento importante a sostegno del diritto di veto contro le ordinanze. Ritenendo assolutamente necessario evitare ritardi o blocchi a livello legislativo, l'UCS e il SAB si dichiarano favorevoli alla proposta di maggioranza che opta per l'introduzione di ostacoli relativamente elevati all'esercizio del diritto di veto contro le ordinanze.



4.2 Associazioni mantello nazionali dell'economia: pareri diversi

Fra le associazioni mantello nazionali dell'economia si sono espresse l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l'Unione sindacale svizzeri (USS). L'USAM si esprime a favore dell'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze mentre l'USS è contraria.

L'USAM ritiene che il diritto di veto contro le ordinanze costituisca uno strumento impiegato in casi eccezionali e ne evidenzia l'effetto preventivo. Esso non deve però consentire blocchi della procedura legislativa o una politica di ostruzionismo e, per tale motivo, l'USAM è favorevole a porre ostacoli elevati dai profili qualitativo e quantitativo. A suo parere è importante che, in particolare, siano sottoposte al veto le modifiche di ordinanze di portata sociale ed economica. In tal senso sostiene le minoranze II e III, benché la versione della minoranza III, secondo cui la proposta di veto è trattata direttamente dalle Camere senza esame preliminare, dovrebbe a suo parere essere possibile soltanto in determinati casi.

Secondo l'USS il diritto di veto contro le ordinanze è contrario al principio della separazione dei poteri. L'introduzione di questa possibilità di veto genererebbe una mancanza di chiarezza nella distinzione delle competenze tra Parlamento e Consiglio federale e confonderebbe le rispettive responsabilità. È inoltre ipotizzabile che una minoranza di blocco parlamentare riesca nuovamente a esercitare un influsso nel processo legislativo anche dopo l'adozione di una legge o dopo una votazione popolare. L'USS guarda con preoccupazione a questo possibile scenario, soprattutto in riferimento agli strumenti della democrazia diretta.

5 Altri pareri

Ulteriori 17 pareri sono pervenuti da parte di diverse associazioni e organizzazioni. Tra essi figurano quelli, fra loro identici, delle Ferrovie di montagna vallesane e delle Funivie Svizzere. Complessivamente, 13 degli interpellati sono favorevoli al diritto di veto contro le ordinanze mentre 4 sono contrari.

5.1 Altri pareri: associazioni e organizzazioni favorevoli al diritto di veto contro le ordinanze

I sostenitori del diritto di veto contro le ordinanze (GastroSuisse, Gli ospedali svizzeri H+, Centre Patronal, curafutura, Unione Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC, santésuisse, Commercio Svizzera, hotelleriesuisse, Swico, Funivie Svizzere, Associazione svizzera dei gestori di patrimoni ASG, Ferrovie di montagna vallesane, FiduciariSuisse) adducono a favore di questo strumento due argomenti a loro parere centrali: da un lato ne evidenziano l'effetto preventivo; troppo spesso il Consiglio federale supera i limiti delle sue facoltà emanando ordinanze contro la volontà del Parlamento e in assenza di una base legale. La possibilità di opporvisi facendo valere il diritto di veto contrasterebbe questa tendenza. In secondo luogo, i sostenitori menzionati sono convinti del fatto che il Parlamento farebbe uso soltanto eccezionalmente del veto («casi urgenti»). Gli elevati ostacoli che si frappongono al veto rendono inoltre quest'ultimo inidoneo a favorire una politica di ostruzionismo o a bloccare la procedura legislativa.

Singole associazioni e organizzazioni motivano la loro posizione con ulteriori argomenti. Secondo l'associazione degli ospedali della Svizzera (Gli ospedali svizzeri) è essenziale che sia



data la possibilità di opporre il veto alle ordinanze le quali, soprattutto in materia di assicurazione malattie, assumerebbero viepiù un carattere normativo. Commercio Svizzera e Fiduciari Suisse auspicano che il diritto di veto contro le ordinanze serva a contenere la densità normativa e la burocrazia. Il Centre patronal considera il diritto di veto non da ultimo una conseguenza logica del fatto che la possibilità del Consiglio federale di emanare ordinanze poggia sulla delega di competenza attribuita dal Parlamento. Chi delega competenze dovrebbe anche avere la possibilità di intervenire a titolo eccezionale.

5.2 Altri pareri: oppositori del diritto di veto contro le ordinanze

Gli oppositori [(Unione dei trasporti pubblici (UTP), Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE), pubblica e Federation des Entreprises Romandes (FER))] ritengono sostanzialmente che il diritto di veto contro le ordinanze rappresenti un'ingerenza nella separazione dei poteri, comporti responsabilità poco chiare e generi incertezza nella ripartizione delle competenze. Già oggi il Parlamento dispone di strumenti e possibilità per esaminare l'attuazione della volontà legislativa in via di ordinanza e può apportarvi correttivi qualora lo ritenga necessario. Può inoltre intervenire nella formulazione delle leggi in modo da ridurre o da estendere il margine di manovra nell'elaborazione delle ordinanze di applicazione. USIE, FER e pubblica temono, come i Cantoni, che possano verificarsi ritardi nell'applicazione di leggi e ordinanze, generando così incertezze giuridiche e perdite in termini di efficienza per le imprese, ciò che andrebbe a scapito degli interessi economici. A questo riguardo pubblica richiama l'attenzione sul fatto che tale incertezza giuridica potrebbe comportare una perdita di fiducia degli assicurati e dei datori di lavoro nei confronti del secondo pilastro. A suo parere, oltre all'articolo 15 capoverso 2 LPP e all'articolo 12 OPP 2 andrebbero esclusi dal diritto di veto ulteriori articoli. Questo perché nell'ambito della previdenza professionale non è possibile applicare direttamente la modifica di un'ordinanza senza aver prima adeguato debitamente i rispettivi regolamenti. Tali modifiche comportano notevoli oneri in termini di tempo ed è per questo che sono già in preparazione prima che sia disponibile il testo definitivo del Consiglio federale. Con l'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze verrebbe a cadere la sicurezza riguardo alla necessità e alla modalità di adeguamento di tali regolamenti.

Contro l'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze sono stati avanzati ulteriori argomenti quali gli oneri supplementari per il Parlamento e il Consiglio federale (UTP), una maggiore complessità del processo legislativo (USIE), il pericolo di un'elaborazione approssimativa delle leggi da parte del Parlamento (FER) nonché l'eventualità che il diritto di veto contro le ordinanze possa essere interpretato come segno di sfiducia nei confronti del Consiglio federale (FER).

5.3 Proposte di modifica

Diverse associazioni e organizzazioni hanno proposto modifiche ai singoli articoli.

Articolo 129b capoverso 2 LParl: Gli Ospedali Svizzeri H+ considerano troppo elevato il quorum di un terzo dei membri di una Camera necessario per presentare un veto e propongono di ridurlo nella misura della metà o dei due terzi dei membri della commissione competente in materia. Ritiene parimenti che il termine di 15 giorni rappresenti un ostacolo troppo elevato e che occorrerebbe adeguare tale termine alle consuetudini del Consiglio federale (considerando la durata intercorrente tra decreto e entrata in vigore).



FER è del parere che il termine di 15 giorni sia troppo lungo e che andrebbe ridotto in considerazione delle possibilità tecniche odierne.

Le Funivie Svizzere ritengono che il consenso da parte della Commissione a fare valere il veto non debba poggiare su una sua decisione della maggioranza ma che sia sufficiente l'adesione di un terzo dei suoi membri.

Articolo 13 capoverso 1 lettera b^{bis} LPubb: Gli Ospedali Svizzeri chiedono la pubblicazione delle ordinanze e delle relative spiegazioni in tedesco, francese e italiano

L'SSIC evidenzia a titolo generale che, nell'ipotesi di un'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze, andrebbe obbligatoriamente mantenuta la procedura di consultazione informale.

6. Riassunto

Il progetto è respinto da tutti i Cantoni e da un partito (PS). La maggioranza degli altri partecipanti (fra l'altro: PBD, PPD, PLR, I Verdi, UDC) alla procedura di consultazione si dichiara invece favorevole ad esso.

Sul versante dei sostenitori del diritto di veto contro le ordinanze viene evidenziato l'effetto preventivo. Nell'emanazione delle ordinanze, il Consiglio federale sarebbe infatti chiamato a prestare maggiore attenzione alla volontà del legislatore poiché in caso contrario potrebbe essere fatto valere il diritto di veto. Per i sostenitori del veto è determinante che questo strumento non sia impiegato per favorire una politica di ostruzionismo o per bloccare la procedura legislativa. Si dichiarano perciò favorevoli all'introduzione di corrispondenti ostacoli all'uso del diritto di veto. I loro pareri divergono tuttavia in merito alle dimensioni di tali ostacoli. Se taluni vorrebbero ridurre il quorum necessario per far valere il diritto di veto, altri ritengono che l'attuale proposta sia soddisfacente. Anche riguardo al termine di 15 giorni, alcuni lo ritengono troppo breve mentre per gli altri sarebbe adeguato.

L'atteggiamento di rifiuto nei confronti del progetto di legge viene argomentato come segue: l'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze genererebbe una commistione dei compiti del Parlamento e del Consiglio federale e una conseguente ingerenza nella separazione dei poteri. Il Parlamento dispone inoltre già oggi degli strumenti e delle possibilità idonei ad esercitare un influsso sulle ordinanze e nella formulazione delle leggi si potrebbe ridurre il margine manovra per l'elaborazione delle ordinanze. Numerosi partecipanti hanno richiamato l'attenzione anche sulla problematica dei ritardi. Questi ritardi si rivelerebbe problematico per i Cantoni che necessitano di tempo per attuare una legge, ma anche per le associazioni, le organizzazioni e le ditte le quali devono adeguarsi alle nuove leggi e ordinanze.

Sia gli oppositori sia i sostenitori del diritto di veto contro le ordinanze chiedono la pubblicazione delle spiegazioni relative alle ordinanze nelle lingue tedesca, francese e italiana. La CdC auspica inoltre l'introduzione di un obbligo di elaborare le spiegazioni per tutte le ordinanze.



Allegato / Anhang / Annexe /

Elenco dei partecipanti

Verzeichnis der Eingaben

Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

ZH	Zurigo / Zürich / Zurich
BE	Berna / Bern / Berne
UR	Uri
SZ	Svitto / Schwyz
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
GL	Glarona / Glarus / Glaris
ZG	Zugo / Zug / Zoug
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
BS	Basilea Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
AR	Appenzello Esterno Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
AG	Argovia / Aargau / Argovie
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
NE	Neuchâtel / Neuenburg
GE	Ginevra / Genf / Genève
JU	Giura / Jura
KdK / CdC	Konferenz der Kantonsregierungen / Conférence des gouvernements cantonaux / Conferenza dei Governi cantonali

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale / In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale /

BDP	Bürgerlich-Demokratische Partei
PBD	Parti bourgeois démocratique Partito borghese democratico



CVP	Christlichdemokratische Volkspartei CVP
PDC	Parti Démocrate-Chrétien PDC
	Partito Popolare Democratico PPD
FDP	FDP. Die Liberalen
PLR	PLR. Les Libéraux-Radicaux
	PLR. I Liberali Radicali
GLP	Grünliberale Schweiz
PVL	Vert'libéraux Suisse
	Verdi liberali Svizzera
SVP	Schweizerische Volkspartei SVP
UDC	Union Démocratique du Centre UDC
	Unione Democratica di Centro UDC
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
PS	Parti Socialiste Suisse PS
	Partito Socialista Svizzero PS

**Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna /
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national**

SGV	Schweizerischer Gemeindeverband
ACS	Association des Communes Suisses
	Associazione dei Comuni Svizzeri
SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
	Unione delle città svizzere
SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
	Groupement suisse pour les régions de montagne
	Gruppo svizzero per le regioni di montagna

**Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände
der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national**

sgv	Schweizerischer Gewerbeverband (sgv)
usam	Union suisse des arts et métiers (usam)
	Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)
USS	Union syndicale suisse (USS)
	Unione sindacale svizzeri (USS)

Altri partecipanti / Andere Teilnehmer / Autres participants

GastroSuisse

Verband öffentlicher Verkehr
Union des transports publics
Unione die trasporti pubblici

VÖV UTP



Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen Union Suisse des Installateurs-Electriciens	VSEI USIE
Die Spitäler der Schweiz Les Hôpitaux de Suisse Gli ospedali Svizzeri	H+
Centre patronal curafutura	CP
Schweizer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	SBV SSE SSIC
Die Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses Gli assicuratori malattia svizzeri	santésuisse
Handel Schweiz Commerce Suisse Commercio Svizzera	
PUBLICA hotelleriesuisse	
Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz Association économique pour la Suisse numérique	SWICO
Seilbahnen Schweiz Remontées Mécaniques Suisses Remontées Mécaniques Suisses	SBS RMS
Walliser Bergbahnen Remontées mécaniques du Valais	WBB
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter Association Suisse des Gérants de Fortune Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni	VSV ASG
Treuhand Suisse Fiduciaire Suisse	